

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I-bis - Ricorso n. 13721/2016

Per Carla Ferrillo, nata a Villaricca (NA) il 12 giugno 1980 (cod. fisc. FRRCL80H52G309J) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Carcione (mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org – FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento prot. 658/ del 7 ottobre 2016, con il quale la ricorrente è stata esclusa da concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco;
- del documentazione sanitaria della Commissione Medica – Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 16 settembre 2016 relativa agli accertamenti a seguito dei quali la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale;

e, ove occorra

- del decreto Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008, n. 78 recante Regolamento concernente i requisiti di in deità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del D.P.C.M. del 22 luglio 1987, n. 441;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;
- della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

A. Eccesso di potere per erronea valutazione di presupposti di fatto. Violazione di legge.

La sig.ra Ferrillo, dopo aver superato tutte le prove concorsuali, è stata esclusa dalla procedura selettiva indetta con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140 perché, a seguito degli accertamenti medici previsti dalla legge per la verifica dall'idoneità psico-fisica e attitudinale ai fini dell'assunzione nel Corpo dei vigili del Fuoco, è stato riscontrato da parte della Commissione medica un *deficit* di statura (cm. 162,5).

Detta misurazione è errata ed è smentita, innanzitutto, dalle visite mediche sostenute dalla sig.ra Ferrillo nell'anno 2012 ai fini dell'assunzione nel Corpo dei Vigili del Fuoco, con la stessa Commissione medica

istituita presso il Ministero dell'Interno, a seguito delle quali era risultato che la ricorrente avesse una statura di cm. 165. Ai tempi la sig.ra Ferrillo non era stata assunta per mancanza di fondi.

L'errore nella valutazione dei presupposti è stato confermato, poi, dagli esiti degli esami effettuati presso altra struttura sanitaria pubblica. Altra conferma è arrivata dalle valutazioni effettuate sulla ricorrente, dalla stessa Amministrazione, ai fini dell'assunzione per il servizio discontinuo.

B. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI

La sig.ra Ferrillo svolge, attualmente, il servizio di vigile del fuoco discontinuo. Le mansioni svolte da vigile discontinuo e da vigile assunto a tempo indeterminato sono identiche. È illegittimo, perciò, ritenere che un soggetto sia idoneo a svolgere determinati incarichi a tempo determinato ed inidoneo a svolgere gli stessi incarichi nel momento in cui deve essere assunto nei ruoli dei vigili del fuoco.

A parità di attività svolte e di impegno fisico il requisito relativo all'altezza minima non può che essere lo stesso. Sotto questo punto di vista deve ritenersi illegittima anche la disposizione regolamentare di cui al d.P.C.M. n. 411/1987 (come modificata dal d.P.C.M. n. 233/1193), nella parte in cui prevede una regola diversa (cm. 165) da quella prevista dal d.P.R. n. 76/2003 per il personale volontario (cm 162).

C. VIOLAZIONE DEL D. LGS. 13 OTTOBRE 2005, N. 217

Con il d. lgs n. 217/2005, il Ministero è stato delegato ad emanare il regolamento relativo ai requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale necessari ai fini dell'assunzione nel ruolo dei Vigili del Fuoco. Il Ministero ha emanato il D.M. n. 78/2008 con il quale è stato previsto che i requisiti di idoneità fisica debbano essere accertati al momento della partecipazione al concorso e debbano permanere fino alla data di immissione in ruolo. La circostanza implica la necessità di effettuare, eventualmente, due visite.

Tale requisito, però, è estraneo ed ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa primaria e rende illegittimo il predetto D.M. n. 78/2008, che è mero regolamento di esecuzione, nella parte in cui individua un requisito ulteriore non richiesto dal d. lgs n. 217/2005.

D. IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA AMMINISTRATIVA

La recente legge n. 2/2015 ha completamente eliminato il requisito dell'altezza dai parametri fisici necessari ai fini dell'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. È del tutto irragionevole oltre che discriminatorio continuare ad applicare un parametro che neppure più la legge ritiene utile ai fini dell'assunzione.

E. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

La ricorrente è stata sottoposta ad una prima visita medica nel momento in cui ha partecipato al concorso, nel 2008. Una nuova visita medica è stata effettuata nel 2012 ed ha avuto esiti positivi. Pur essendo idonea la sig.ra Ferrillo non è stata, però, assunta per mancanza di fondi da parte dell'Amministrazione. A

distanza di cinque anni una ulteriore visita la dichiara non idonea al servizio. La violazione del principio del legittimo affidamento è evidente.

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, annullare il provvedimento di esclusione e la relativa documentazione sanitaria e, ove occorresse, il decreto Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008, n. 78, il D.P.C.M. del 22 luglio 1987, n. 441, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti indetto con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140 nonché la graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010 e/o disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 d. lgs. 104/2010.

CONTROINTERESSATI:

Sono controinteressati tutti coloro che sono stati nominati sulla base della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010